

A) se le disposizioni, di cui agli artt. 62 e 64 del citate T.U., per quanto concerne la possibilità del mutuo in misura superiore al 75% ed il rilascio della delega sullo stipendio, possano essere interpretate nel senso che tali disposizioni siano applicabili tan- to al caso di nuove costruzioni che a quello di acquisto di immobili già costruiti;

B) se la delega sullo stipendio possa considerarsi garanzia supplementare idonea ai fini della concessione del mutuo in misura superiore al 75%.

Tali questioni rivestono un carattere di speciale importanza, ove si consideri che mancano precedenti in materia per l'Istituto, il quale finora non ha mai proceduto alla concessione di finanziamenti oltre il limite del 75%, salvo che per i mutui agli enti costruttori di case per il popolo, godenti il contributo dello Stato, contributo che riduce la quota di mutuo garantita da ipoteca a non oltre il 60-65% del costo degli immobili ipotecati.

Il Comitato, esaminate le questioni di massima prospettate dal Direttore Generale e tenuto conto della discussione che ne è seguita, è di avviso che possa concedersi il mutuo per somma superiore al 75% del valore anche nel caso di acquisto di immobili già costruiti, e che la delega sullo stipendio possa considerarsi, a tal fine, idonea garanzia.

Per quanto concerne il mutuo richiesto dalla Cooperativa fra funzionari dell'Africa italiana, il Comitato, considerato che il valore di perizia è sensibilmente superiore al prezzo dello stabile da acquistarsi dalla Cooperativa stessa, delibera di trasmettere la domanda al Consiglio con parere favorevole alle seguenti condizioni: importo del mutuo pari al 75% del valore di perizia dell'immobile da ipotecare; durata anni 25; saggio d'interesse 5,50%; frazionamento del mutuo dopo il primo triennio di ammortamento;